



PRODUZIONE

Sede Nazionale
Piazza M. Armellini, 9/A – 00162 Roma
Tel. 06/44188269 - Fax 06/44249515
E-mail. produzione@cna.it
Website. www.cna.it

ISB in Europe
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles
Tel. + 32.2-2307440 - Fax + 32.2-2307219
info@isbineurope.eu – www.isbineurope.eu

Pubblicata la nuova Direttiva Comunitaria 2013/53/UE sulla Nautica da Diporto

Il 28 Dicembre scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la nuova Direttiva 2013/53/EU sulle Unità da Diporto(RCD), con entrata in vigore ufficiale dal 17 Gennaio di quest'anno.

Gli Stati Membri avranno un ampio lasso di tempo (entro il 18 gennaio 2016) per il recepimento della Direttiva nei propri ordinamenti nazionali. L'attuale Direttiva 94/25/CE, emendata dalla 2003/44/CE, cesserà quindi la propria validità il 18 Gennaio 2016 (*)

La nuova Direttiva detta requisiti ulteriormente restrittivi in materia di emissioni gassose per i motori a gasolio e a benzina; tuttavia la Commissione Europea, stante la severità dei nuovi limiti imposti, ha mostrato sensibilità verso le piccole realtà aziendali. Al raggiungimento di tale risultato ha indubbiamente contribuito anche il ruolo attivo che, a suo tempo, CNA Produzione ha esercitato con il proprio rappresentante esperto all'interno dello specifico Gruppo Tecnico istituito presso la DG Enterprise & Industry della UE.

Il primo rilievo importante riguarda infatti l'applicazione della Direttiva per i piccoli e medi produttori di motori fuoribordo con Potenza uguale o inferiore ai 15kW (20 CV). A tali aziende sarà concessa una proroga alla commercializzazione dei propri motori sui mercati comunitari fino al 18 Gennaio 2020.

I nuovi requisiti di emissioni gassose dei motori allineeranno l'Europa alle oggi più severe normative dell'EPA (Environmental Protection Agency) americana, sortendo anche l'effetto di un progressiva armonizzazione a livello globale nella nautica.

Sul piano dei requisiti più squisitamente responsabilistici la nuova Direttiva detta norme più puntuali per gli obblighi connessi agli operatori economici del settore, quali i produttori, gli importatori (sia privati che commerciali), i distributori e naturalmente gli organismi notificati preposti alle procedure di valutazione della conformità. L'importanza di questo aspetto normativo appare oggi, alla luce della crisi internazionale, rilevante, con particolare attenzione al tema delle importazioni di prodotti non conformi da Paesi Extra UE.

Apprezzabile anche l'implementazione delle cosiddette "procedure di salvaguardia", che consentono alla Commissione Europea e agli Stati Membri di adottare misure adeguate nei confronti di prodotti che si ritengono non conformi. La Direttiva introduce una nuova procedura atta ad assicurare le più tempestive informazioni "alle parti interessate" circa le misure adottate nei confronti di tali prodotti non conformi e che comportino rischi per la salute e la sicurezza delle persone. Il nuovo sistema dovrebbe anche consentire alle Autorità di vigilanza del mercato di intervenire a priori per prevenire le non conformità sul mercato.

In linea con l'esigenza di adeguare le norme comunitarie all'evoluzione tecnologica, anche per il settore della nautica la Direttiva adegua e modernizza i requisiti essenziali di sicurezza espressi nell'Allegato I.

Le modifiche più importanti riguardano:

▪ **CATEGORIE DI PROGETTAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO:**

La definizione delle categorie di progettazione riconducibile unicamente alle "condizioni ambientali essenziali per la navigazione, ossia la forza del vento e l'altezza d'onda significativa". Vengono quindi eliminate le definizioni precedenti, quali "In alto mare", "al largo", "In prossimità della costa" e "In acque protette", che avevano spesso dato luogo a errate interpretazioni degli organi di controllo in alcuni Stati Membri.



PRODUZIONE

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9/A – 00162 Roma
Tel. 06/44188269 - Fax 06/44249515
E-mail. produzione@cna.it
Website. www.cna.it

ISB in Europe

36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles
Tel. + 32.2-2307440 - Fax + 32.2-2307219
info@isbineurope.eu – www.isbineurope.eu

Va detto che anche questa nuova versione della direttiva non pone rimedio al problema di responsabilità indotto dalla più restrittiva categoria di progettazione “A”, per la quale l’unità è considerata “progettata per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un’altezza d’onda significativa superiore a 4 metri ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale”. Indubbiamente i rappresentanti dell’industria nautica non hanno ritenuto sufficientemente esaustivi i limiti di esclusione dati da tali circostanze anomale.

▪ Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo:

Il requisito che già prevedeva l’obbligo di progettazione delle unità in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo, impone ora che i sistemi adottati per favorire il rientro a bordo dall’acqua del diportista siano accessibili o utilizzabili autonomamente dalla persona in acqua senza l’aiuto di altri.

Questo requisito è stato fortemente voluto dagli Stati Membri nordeuropei che lamentavano troppi incidenti mortali per ipotermia nelle proprie acque.

• Prevenzione degli scarichi e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra:

La Direttiva, inserendo il nuovo obbligo secondo cui “i servizi igienici installati in un’imbarcazione da diporto sono unicamente collegati ad un sistema di serbatoi o ad un sistema di trattamento dell’acqua”, impone di fatto l’installazione delle casse acque nere a bordo delle unità munite di locali igienici.

Si tratta di un requisito ovviamente apprezzabile dal punto di vista della salvaguardia dell’ambiente ma che è evidentemente destinato per le unità più piccole a generare modifiche progettuali importanti. In questo senso è di aiuto la tempistica prolungata di entrata in vigore della Direttiva, che permetterà un progressivo adeguamento dei layout progettuali di tali unità.

- La Direttiva 94/25/CE, come emendata dalla 2003/44/CE, sulla nautica da diporto, può essere definita la principale fonte normativa per l’industria nautica da parte dell’Unione Europea. I principali requisiti normativi riguardano gli aspetti della sicurezza e della salvaguardia ambientale per le unità da diporto di lunghezza compresa tra i 2.5 e i 24 metri, le moto d’acqua, i motori di propulsione e alcuni componenti finalizzati alle unità da diporto. La Direttiva costituisce nei fatti un “passaporto” per la commercializzazione e l’impegno di tali prodotti nel territorio comunitario. L’emendamento del 2003 riguardava principalmente i limiti alle emissioni gassose e sonore per i motori di propulsione delle unità.